

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO/COSTITUENTE**

### **DELLA FEDERAZIONE DI SCOPO**

#### **LAIT CERT (Federazione di L.A.I.T. per la qualificazione e la certificazione dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali)**

*Approvato dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T. nella seduta del 13 MAGGIO 2021*

#### **Premessa**

#### **Le Federazioni**

Le Federazioni di L.A.I.T. sono costituite, nel pieno rispetto dello spirito e della lettera dello Statuto di L.A.I.T.

Le Federazioni non costituiscono soggetti autonomi, paritetici a L.A.I.T., ma mere articolazioni funzionali e finalizzate a scopi specifici costituite da L.A.I.T., al fine di assicurare il miglior livello di assistenza e servizio ai propri associati.

Le Federazioni saranno rette dallo Statuto di L.A.I.T., dal Regolamento Attuativo e dai regolamenti operativi.

Gli associati accreditati alle Federazioni restano sempre e solo associati di L.A.I.T.

Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. a proprio insindacabile e inappellabile giudizio potrà accreditare i propri associati alle varie federazioni e/o modificarne la loro appartenenza.

Le Federazioni dovranno rifarsi esclusivamente al piano strategico ed economico di L.A.I.T., mantenendo comunque la propria autonomia finanziaria, attraverso il trasferimento di quota parte delle quote associative incassate da L.A.I.T.

Dovranno utilizzare esclusivamente servizi sindacali e non, forniti o definiti da L.A.I.T., e/o dal sistema confederale cui L.A.I.T. aderisce.

Le Federazioni non potranno costituire servizi e/o definire convenzioni in proprio, se non preventivamente concordate con L.A.I.T.

Le Federazioni non potranno aderire ad altre associazioni/confederazioni sindacali.

Le Federazioni spenderanno il proprio nome presso Istituzioni locali e nazionali, concordandone le modalità con L.A.I.T., e in ogni caso, ciò dovrà essere inserito in un contesto di sviluppo dell'intero sistema associativo.

Il Consiglio Direttivo delle Federazioni dovrà possedere requisiti morali, comportamentali e professionali ineccepibili.

I vertici delle Federazioni dovranno mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con tutte le Istituzioni della vita sociale, e dovranno operare in armonia con i principi ispiranti le linee strategiche di L.A.I.T.

Le Federazioni proporranno al Consiglio Direttivo di L.A.I.T. l'apertura di sedi territoriali, per assicurare maggiore capillarità nella fornitura di servizi agli associati.

Le Federazioni saranno rappresentate nell'Assemblea L.A.I.T. dal proprio Segretario Federale che disporrà di 1 (uno) voto qualunque sia il numero di associati accreditati alla propria Federazione.

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto adotta il presente regolamento della Federazione di "LAIT CERT" e ne organizza e disciplina il suo funzionamento anche attraverso articolazioni territoriali.

La costituzione della "Federazione di Scopo" LAIT CERT ha la finalità di promuovere e dare impulso agli associati L.A.I.T., aventi i requisiti e le caratteristiche definite dalla Legge 4/2013 e dalla certificazione UNI 11511.

Alla Federazione LAIT CERT il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. potrà accreditare gli associati L.A.I.T., muniti di diploma di scuola media superiore o titoli equipollenti, o lauree in materie giuridico-economiche.

La Federazione LAIT CERT rappresenta lo strumento più idoneo attraverso il quale concretizzare il necessario piano formativo e divulgazione scientifica attraverso il decentramento della responsabilità di proposta ed iniziativa associativa.

In sintesi LAIT CERT è la Federazione di Scopo di L.A.I.T. finalizzata allo studio e alla realizzazione dei piani formativi necessari per lo svolgimento della professione del Tributarista in ottemperanza al consolidato principio Europeo della salvaguardia della fede pubblica, avente come principio ispirante il conseguimento della certificazione UNI 11511.

#### **Art. 2 – Federazioni di Scopo**

La Federazione LAIT CERT raggruppa gli associati che L.A.I.T. accredita alla Federazione secondo la metodologia espressa in premessa.

Gli associati accreditati alla Federazione LAIT CERT potranno essere suddivisi per categoria e territorio.

Lo scopo della Federazione è finalizzato esclusivamente e costantemente a studiare e/o realizzare i piani formativi degli iscritti al fine di fornire gli idonei strumenti qualitativi all'ottenimento della Certificazione UNI.

Ad essa è demandata anche l'organizzazione dei convegni di studio e qualunque riunione e/o iniziativa finalizzata all'ottenimento dei crediti formativi.

#### **Art. 3 – Scopi e finalità**

La Federazione LAIT CERT non ha fini di lucro e ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adesione dei Tributaristi, di cui al punto 1 ed in premessa, a L.A.I.T.;
- b) definire e realizzare gli incontri di studio, seminari, convegni, anche piattaforme informatiche e quant'altro necessario agli scopi definiti dall'art.1 e in premessa;
- c) promuovere la costituzione sul territorio di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi verso gli associati;

- d) promuovere sul territorio iniziative realizzate dalla Pubblica Amministrazione che comportino vantaggi reali per gli associati;
- e) dialogare e collaborare con istituzioni pubbliche e private che consentano agli associati di avvalersi dei più elevati standard di qualità, efficienza e sicurezza;
- f) promuovere e intensificare le relazioni sociali, economiche, organizzative e culturali tra gli associati e quant'altro necessario per gli sviluppi degli scopi sociali;
- g) avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta e faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche sottoscrivendo accordi con l'assenso e l'assistenza di L.A.I.T.

#### **Art. 4 – Associati**

Possono essere Associati alla Federazione LAIT CERT tutti i professionisti in possesso di codice attività Ateco 69.20.13, in armonia con i dettami della legge 4/2013, nelle modalità già espresse in premessa del presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Quote Associative/ Contributi**

La Federazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dal riparto percentuale delle quote associative;
- dal riparto percentuale di qualsiasi altra attività associativa definita dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

La quota associativa è quella stabilita da L.A.I.T. e potrà essere incassata dalla Federazione, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

La ripartizione della quota e di qualsiasi altra ripartizione derivante da accordi specifici tra la L.A.I.T. e la Federazione è regolata da appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

#### **Art. 6 – Organi della Federazione**

Gli organi della Federazione LAIT CERT sono:

- a) Segretario Federale;
- b) Consiglio Direttivo Federale;
- c) Comitato Scientifico Nazionale dei responsabili regionali/macroregionali;
- d) Assemblea degli Iscritti;
- e) Revisore Unico.

#### **Art. 7 – Il Segretario Federale**

Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T. su proposta del Presidente.

Il Segretario Federale rappresenta l'unità politica ed organizzativa di L.A.I.T. in ambito federativo.

Il Segretario promuove e dirige l'attività della Federazione secondo gli orientamenti, le decisioni e le disposizioni del Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Il Segretario Federale nomina i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i membri del Comitato Scientifico Nazionale, da sottoporre alla convalida al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T., il Consiglio Direttivo di L.A.I.T., su proposta del Presidente, procederà alla nomina di un nuovo segretario Federale, il quale, nominerà il nuovo Consiglio da proporre per convalida al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Qualora l'Assemblea degli Iscritti non abbia potuto nominare il responsabile regionale a causa di un insufficiente numero di iscritti, in ambito regionale o macroregionale, il Segretario Federale potrà nominare direttamente il responsabile regionale o macroregionale, il quale dovrà in ogni caso essere ratificato dall'Assemblea al raggiungimento del numero minimo di iscritti in ambito regionale o macroregionale.

Il Segretario ha la rappresentanza legale della Federazione e presiede il Consiglio Direttivo Federale.

Il Segretario ha poteri di firma in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Segretario Federale risponde di fronte all'Assemblea Federale e al Consiglio Direttivo di L.A.I.T. dei fondi ricevuti in dotazione o di cui comunque entra in possesso nonché degli impegni assunti nei confronti dei terzi.

Il Segretario Federale potrà anche ricoprire la carica di responsabile regionale o macroregionale nell'ambito della regione di residenza.

#### **Art. 8 – Consiglio Direttivo Federale**

Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Segretario Federale, da un numero variabile da 3 a 5 membri, nominati dal Segretario Federale, nell'ambito del Comitato Scientifico Nazionale e da un membro nominato dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

La nomina del Consiglio Direttivo Federale dovrà essere convalidata dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Il Consiglio Direttivo Federale dura in carica fino alla durata in carica del Consiglio Direttivo di L.A.I.T., prevista dallo Statuto di L.A.I.T.

Le sedute del Consiglio Direttivo Federale si tengono di regola presso la sede legale della Federazione.

Il Consiglio Direttivo Federale può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il Consiglio Direttivo Federale si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.

### **Art. 9 – Poteri del Consiglio Direttivo Federale**

Spetta al Consiglio Direttivo Federale di:

1. deliberare le metodologie di promozione associativa e di adesione alla Federazione LAIT CERT dei professionisti tributaristi;
2. ratificare la nomina dei responsabili regionali/macroregionali eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art.12, e ne propone la convalida al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.;
3. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Federazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive di L.A.I.T., assumendo tutte le iniziative del caso;
4. predisporre e deliberare i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea degli Iscritti per l'approvazione, trasmettendone copia per conoscenza al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.;
5. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
6. deliberare sulle questioni sottoposte al suo esame da L.A.I.T.;
7. predisporre Regolamenti supplementivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo di L.A.I.T.;
8. sottoscrivere accordi con l'assenso e l'assistenza di L.A.I.T.;
9. deliberare sulla partecipazione della Federazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche, Nazionali e Territoriali, e private che interessano l'attività della Federazione stessa e in relazione al piano di sviluppo di L.A.I.T.;
10. deliberare in ordine agli eventuali compensi e/o gettoni presenza e le modalità dei rimborsi spese per gli amministratori;
11. istituire comitati tecnici e/o commissioni definendone i relativi compiti e poteri;
12. approvare i verbali delle proprie riunioni;
13. divulgare i servizi realizzati da L.A.I.T. e/o da strutture ad essa collegate anche se in convenzione;
14. promuovere il CCNL sottoscritto da L.A.I.T. e dalla Federazione LAIT CERT, affinché gli associati alla Federazione LAIT CERT si impegnino all'utilizzo del medesimo. Il CCNL va inteso sia come elemento caratterizzante l'attività professionale del tributarista, ma anche come fondamento qualificante e fidelizzante del rapporto professionista-dipendente. I punti 13) e 14) del presente articolo diventano obbligo per i delegati territoriali, ivi compreso, il Segretario Generale.

### **Art. 10 – Riunioni del Consiglio Direttivo Federale**

Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Segretario Federale, anche su richiesta del Presidente di L.A.I.T., o ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti; è convocato a mezzo fax e/o e-mail dal Segretario almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Federale sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità il voto del Segretario Federale vale doppio.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

### **Art. 11 – Comitato Scientifico Nazionale: ruolo e poteri**

Il Comitato Scientifico Nazionale è costituito dai rappresentanti regionali e/o macroregionali della Federazione eletti dall'Assemblea degli iscritti, nell'ambito delle regioni di competenza, qualora nella regione di competenza vi siano almeno 20 iscritti.

Il primo Comitato Scientifico Nazionale viene nominato dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Il piano formativo viene deliberato dal Consiglio Direttivo della Federazione su proposta del Comitato Scientifico Nazionale e comunicato al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Il Comitato Scientifico Nazionale è convocato dal Segretario Federale per consultazioni in ambito formativo/scientifico almeno una volta l'anno e le riunioni possono essere correttamente costituite anche utilizzando la tecnologia informatica di comunicazione.

Il Comitato Scientifico Nazionale potrà essere convocato in via straordinaria, unicamente per le finalità ad esso demandate, su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei componenti del Comitato Scientifico Nazionale.

### **Art. 12 – Assemblea degli Iscritti**

L'assemblea degli Iscritti alla Federazione LAIT CERT è composta dagli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea degli Iscritti**

L'Assemblea degli Iscritti è convocata dal Segretario Federale almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta inviata via e-mail a ciascun associato. Qualora gli iscritti alla Federazione LAIT CERT siano più di 50 la Convocazione avverrà tramite pubblicazione in aerea pubblica del sito internet.

Hanno diritto di voto solamente gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative previste. La Convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno ed essere comunicata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea degli Iscritti può essere convocata in via eccezionale su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea degli Iscritti si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;

(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Federazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Segretario Federale ed il soggetto verbalizzante. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Federale.

#### **Art. 14 – Deliberazioni dell'Assemblea degli Iscritti**

L'Assemblea degli Iscritti è presieduta dal Segretario Federale oppure da un membro del Consiglio Direttivo opportunamente delegato dal Segretario Federale.

L'Assemblea degli Iscritti è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 15 – Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano e per argomenti di particolare importanza.

#### **Art. 16 - Poteri dell'Assemblea degli Iscritti**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) eleggere i membri del Comitato Scientifico Nazionale nelle regioni di competenza, laddove gli iscritti siano almeno 20 in ambito regionale o macroregionale;

b) discutere e approvare i rendiconti consuntivi e preventivi;

c) fornire indicazioni al Comitato Scientifico Nazionale sugli argomenti formativi da trattare.

#### **Art. 17 Revisore Unico**

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio Direttivo Federale. La nomina del Revisore unico deve essere comunicata al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Il Revisore unico viene scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Federale.

Il Revisore unico controlla trimestralmente l'amministrazione della Federazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Revisore unico redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo Federale per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

La relazione sul bilancio sarà comunicata al Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

Il Revisore unico partecipa alle sedute dell'Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo Federale.

Il Revisore unico rappresenta un organo a garanzia del patrimonio, nonché degli associati stessi.

#### **Art. 18 – Autonomia finanziaria/amministrativa e responsabilità**

Il Segretario Federale responsabile della Federazione rappresenta legalmente la Federazione LAIT CERT assumendo le obbligazioni necessarie per il corretto e normale funzionamento della medesima e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a lui spettanti sulla base di apposite delibere degli organi di L.A.I.T.

La Federazione è amministrativamente autonoma.

La Federazione gestisce autonomamente le quote di riparto dei contributi sindacali e le altre entrate e beni pervenuti, a tal fine ha l'obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto economico-finanziario annuale e tenere una adeguata contabilità amministrativa opportunamente documentata e tecnicamente corretta.

Gli organi della Federazione rispondono collegialmente di fronte a terzi degli impegni che il Segretario Federale ha assunto direttamente in nome e per conto delle stesse.

#### **Art. 19 – Scioglimento**

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

In questo caso il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. designerà uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a L.A.I.T.

#### **Art. 20 – Commissariamento**

Il Consiglio Direttivo di L.A.I.T. su proposta del Presidente potrà dar seguito al commissariamento della Federazione LAIT CERT nominando un commissario ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di L.A.I.T.

#### **Art. 21 – Regolamenti**

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, ulteriori norme relative alle articolazioni strutturali di cui all'art. 2, alla loro organizzazione e funzionamento, alla composizione ed ai compiti degli organi delle Federazioni Territoriali, nonché alle

modalità di elezione, potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo di L.A.I.T.

I regolamenti possono essere modificati dal Consiglio Direttivo di L.A.I.T. in qualsiasi momento.

**Art. 22 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.